

N.1214/2018 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai magistrati

dott. Irene Formaggia presidente est.

dott. Giovanna Ferrero consigliere

dott. Licinia Petrella consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile decisa nella camera di consiglio del 13.5.2018, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 12.3.2018

DA

APPELLATA

E

-APPELLATO contumace



OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano ex art.281 sexies n.9172/2017 pubbl. il 12.9.2017 in materia di risarcimento danni da incidente stradale (morte)

CONCLUSIONI:

Per l'appellante

"Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.9172 /2017 pronunciata dal Tribunale di Milano, Dott Tranquillo,, depositata in data 12.09.2017.,, non notificata in accoglimento, congiunto o disgiunto, dei sovraestesi motivi di gravame, così provvedere:

1) PRELIMINARMENTE revocare la ordinanza istruttoria del 24 maggio 2017 e in riforma della sentenza di primo grado , con la quale e' stata definitivamente rigettata la richiesta di escutere il teste gia' rinunciato signora ,ammettendo la detta testimonianza, in questo grado di giudizio , ai sensi del detto articolo 257 cpc perche'potere discrezionale del Giudice previsto dal codice di rito sui capitoli di prova ammessi con la ordinanza istruttoria del Tribunale sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art.183 n 2 cpc da intendersi qui trascritti ,in quanto ammessi

1a) SEMPRE PRELIMINARMENTE disporre ctu modale per la ricostruzione in contraddittorio tra le parti delle modalita' dell'evento per cui e' causa ,indipendentemente da quanto richiesto al punto 1

2) NEL MERITO ACCERTARE che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo, ovvero concorrente, del conducente del veicolo Mercedes tipo "classe A" grigio metallizzata, targata

3) conseguentemente e per l'effetto, **CONDANNARE.** - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29,30,31,32,35,38 cost., **1226**, 2043,2054, 2055,2056, 2059 cod. civ.. -la

scarl ,in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento della intera somma che verrà liquidata dal Tribunale,in solido con il signor ,quale proprietario della vettura inventrice , in favore di parte attrice per tutti i danni subiti ,nessuno escluso, a causa della morte di

ovvero del danno non patrimoniale da morte secondo quanto previsto dai criteri in uso presso il Tribunale di Milano con le tabelle del 2017 per come risultati allegati e provati in corso di giudizio con relativa personalizzazione e risarcimento nella integralità in ossequio a 26972/2008, da intendersi come danni prevedibili ed emersi allo stato nell'ambito del procedimento , con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, oltre rivalutazione e interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore,liquidato sotto forma di interessi, da calcolare sulle somme liquidate dal giorno del sinistro , da liquidarsi alla attualità nella misura ut sopra indicata ovvero in una media che tenga conto di quanto nei singoli anni interessati al calcolo, era ricompreso nella forbice tra tasso e rendite di cui al capitolo specifico fino alla data di pubblicazione della sentenza nonché degli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino alla data del pagamento effettivo.

- disponendo il pagamento dell'intero danno ovvero anche qualora ultra massimale da imputare esclusivamente a carico della compagnia assicuratrice convenuta , anche per tale aspetto,il pagamento di interessi e rivalutazione ,

4.) con vittoria di tutte le spese ,sia del primo che del presente grado di giudizio, senza alcuna rinuncia o decadenza ad alcuna di esse, spese documentate, che solo indicativamente ci si limita a illustrare con le spese relative al pagamento del contributo unificato, nella medesima misura del versato, della attività di notificazione o estrazione di copie, rimborso di spese anticipate dallo scrivente difensore antistatario anticipate a nome e per conto del cliente di cui venga prodotta regolare documentazione fiscale nonché spese generali ex art.15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente giudizio, e della fase stragiudiziale e quella penale oltre a IVA e CPA come per legge e nella misura fissata dal D.M. n. 55/2014, in ogni caso tutte **da distrarsi in favore del procuratore antistatario, in relazione al quantum che dovesse essere effettivamente liquidato**

Per l'appellata costituita

Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello adita,
Rigettare tutte le domande formulate con le conclusioni dell'atto di appello notificato il 12.03.2018, perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e comunque in via subordinata rigettare le richieste in punto di quantum debeatur così come formulate, poiché anch'esse assolutamente infondate e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 9172/17 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. XII, Dott.Tranquillo pubblicata il 12.09.2017
Con vittoria di spese e compensi professionali.



N.1214/2018 R.G.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza ex art.281 sexies n.9172/2017 pubbl. il 12.9.2017 il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di _____, che, in qualità di procuratore speciale di _____ (residente in Romania), sorella di _____ (Nato e residente in Romania), deceduto il 25.2.2011 per investimento stradale avvenuto il 21.2.2011 alle ore 0.20 circa in località _____ aveva agito in giudizio per l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del conducente la Mercedes targata _____ che aveva investito il pedone e per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Secondo il primo Giudice, che aveva respinto l'istanza di parte attrice di rimessione in istruttoria per la riammissione di un teste cui la parte aveva precedentemente rinunciato, nessuna responsabilità poteva ascriversi al conducente della Mercedes, _____, essendo l'investimento addebitabile esclusivamente al _____ che, assieme all'altro pedone, pure investito, con condotta sconsiderata e tasso alcolemico elevato, aveva attraversato la strada _____ (strada ad unica carreggiata di m.7,60 a due corsie), fuori centro abitato, in un punto buio e isolato -dove l'illuminazione era solo quella dell'area di servizio che si trovava dalla parte opposta al luogo ove era stato parcheggiato l'automezzo che li trasportava (pullmino diretto in Romania)- e privo di strisce di attraversamento pedonale, senza considerare i rischi della provenienza di auto sulla strada, il cui asfalto era bagnato dalla pioggia, così ponendo in essere un comportamento anomalo e imprevedibile; e ciò a fronte di una corretta condotta di guida dell'automobilista, che viaggiava a 70 Km./ora (ove il limite era di 90 Km./ora) e che, pur a fronte di tale imprevedibile anomalia e dell'apparizione dei due pedoni in attraversamento (in prossimità del centro della corsia al momento dell'investimento, come riferito all'ufficiale di p.g. dopo aver visto la scena ripresa dalle telecamere della stazione di servizio), aveva frenato a fondo portando prontamente la velocità a 65 Km./ora al momento dell'impatto.

Contro la sentenza, _____, nella suddetta qualità, ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 12.3.2018, deducendo che erroneamente erano state rigettate le istanze istruttorie di dare ingresso ad un teste cui la parte aveva precedentemente rinunciato ma la cui audizione non era superflua bensì dirimente; che immotivatamente era stata rigettata la richiesta di c.t.u. tecnico modale ed erano state impropriamente valorizzate le risultanze della c.t. del P.M. in presenza di specifica contestazione riguardo alla velocità dell'auto investitrice e al punto di impatto e di necessità di appurare se la condotta di



guida fosse adeguata alle circostanze ed a quale distanza i pedoni avrebbero potuto essere avvistati; che non era stata fatta applicazione corretta delle norme e delle disposizioni a proposito della prova liberatoria dovuta nel caso di investimento di pedone, con particolare riferimento agli artt.2699, 2700, 2054, 1227 c.c., all'art.43 c.p., agli artt.140, 141, 153 c.1 e 4, 191 c.2 C.d.S.; ha infine chiesto la distrazione delle spese che dovessero essere effettivamente liquidate in favore del procuratore antistatario.

Ha concluso come in epigrafe.

Mentre è rimasto contumace (come già nel giudizio di primo grado), si è costituita la

eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt.342, 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c., e, nel merito, la sua infondatezza, stante la riconduzione eziologica del sinistro alla sola condotta del pedone senza riscontri di alcuna colpa a carico dell'automobilista e stante la inconferenza di ciascuno dei motivi d'appello ed il loro contrasto con le emergenze documentali.

Ha concluso come in epigrafe.

Sulle conclusioni precisate delle parti come a verbale d'udienza del 15.1.2019, la causa è stata assunta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall'appellata vanno disattese.

L'eccezione fondata sugli artt.348 *bis* e *ter* è superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art.348 *ter* c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo *in limine litis* quando l'impugnazione appaia "*a prima vista*" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute *ab origine* pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative *prima facie* di un esame di merito.

Quanto all'eccezione fondata sull'art.342, primo comma c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella



Legge 7 agosto 2012, n. 134) va osservato che la disposizione impone in effetti precisi oneri di forma dell'appello perché possa ritenersi rispettato il canone prescritto di specificità dei motivi. L'appellata sostiene una interpretazione rigida della norma, nel senso che, per superare il vaglio di ammissibilità, in base all'attuale normativa, l'atto di appello dovrebbe essere strutturato secondo i seguenti profili: il profilo volitivo, ossia l'indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare (capi della sentenza, ma anche sottocapi quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); quello argomentativo, con indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto; quello censorio, con indicazione del perché si assume sia stata violata la legge; quello di causalità, ossia la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite. L'appellante non avrebbe rispettato i suddetti canoni, in quanto l'atto d'appello mancherebbe l'indicazione precisa delle parti del provvedimento impugnato oggetto di impugnazione e vi sarebbe una generica invocazione del potere discrezionale del Giudice a fronte di una errata valutazione delle istanze istruttorie, del mancato ingresso della richiesta c.t.u., della non riammissione di un teste in precedenza rinunciato.

In realtà la Suprema Corte ha in più occasioni evidenziato come, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dal nuovo testo della norma, la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma. In particolare, con la Sentenza n.27199 del 16.11.2017, le Sezioni Unite sono pervenute al seguente principio di diritto: "Gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.22/06/2012 n.83 art.54, conv., con modif., dalla L.7 agosto 2012, n.134 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Alla luce dei richiamati principi la censura della Compagnia assicuratrice appellata non coglie nel segno. Infatti, se è vero che nell'atto d'appello vengono usate forme discorsive in più punti accompagnate da un lungo excursus giurisprudenziale con riporto di massime e sentenze, è però vero che l'appello non si limita ad una generica manifestazione di una personale insoddisfazione sull'esito del giudizio di primo grado o ad una



, che avevano comportato rinvii d'udienza, il procuratore di aveva chiesto la riammissione della teste , benché precedentemente rinunciata, in sostituzione di quella non comparsa, cosa cui il procuratore di controparte si era opposto. Il Giudice ha denegato la richiesta di "recupero" della teste, sottolineando che si trattava di un teste la cui audizione era già stata revocata a seguito di rinuncia della parte (verbale d'udienza del 24.5.2017). In sentenza il Giudice ha quindi specificamente dato atto dei motivi per cui riteneva inattendibili le giustificazioni della ripetuta mancata comparizione della , ed ha correttamente osservato come anche le difficoltà ad escutere i testi, per ragioni di salute o di corretta individuazione e domiciliatazione, rientrano tra i presupposti che il difensore è tenuto a vagliare a priori nell'intraprendere un'azione giudiziaria e offrire gli elementi probatori utili ad attribuirne fondamento. Trattasi di ragioni pienamente condivisibili, trattandosi oltretutto di un procedimento iniziato nel 2013. Anche in questa sede, pertanto, valgono le medesime considerazioni che hanno spinto il primo decidente a disattendere l'istanza del difensore dell' di riammissione della teste rinunciata in sostituzione di quella non comparsa, con conseguente reiezione della domanda in questa sede reiterata.

Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il rigetto della propria richiesta di c.t.u. tecnico-modale a fronte di contestazioni relative alla velocità dell'auto investitrice, alla localizzazione del punto d'impatto, alla verifica dell'adeguatezza della condotta di guida del conducente dell'auto, alla distanza dalla quale i pedoni avrebbero potuto essere avvistati. In realtà, però, le censure mosse alla c.t.u. disposta dal PM si basano su valutazioni di carattere soggettivo, inidonee a confutare i rilievi tecnico-scientifici effettuati dal Consulente, dettagliatamente illustrati, basati su elementi obiettivi, sorretti da un logico procedimento di acquisizione dei dati utili, sostenuti da una ricostruzione logica e coerente nonché da una convincente motivazione. Non era e non è dunque necessaria una nuova c.t.u. tecnico-modale, che sarebbe superflua a fronte dei dati obiettivi positivamente acquisiti, tra cui gli accertamenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, e le sommarie informazioni assunte da Polizia stradale e P.G., come di seguito evidenziati, nonché gli accertamenti medici e medico-legali.

Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la scorretta applicazione da parte del primo giudice delle norme e delle disposizioni relative alla prova liberatoria del conducente nel caso di investimento del pedone.



Occorre premettere che, come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nel caso di investimento di un pedone, l'accertamento della condotta colposa di questi non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente, il quale deve altresì vincere la presunzione di colpa *iuris tantum* posta a suo carico dall'art.2054, comma 1, c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che a tal proposito non rileva l'anomalia della condotta dell'investito, ma occorre che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile dal conducente e che questi abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (da ultimo, Cass.n.2241/2019, in conformità -*ex multis*- con Cass.n.8663/2017, Cass.n.24472/2014; Cass.n.3964/2014).

Il caso in esame è caratterizzato da elementi che portano al superamento della presunzione di colpa a carico del conducente dell'auto investitrice, nei termini suddetti, e all'esclusione della sua responsabilità. Dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose redatto dalla Polizia stradale di

(doc.4 fasc. Convenuto), dalla dichiarazione dell'assistente capo della P.S. di in data 21.2.2011, dalla comunicazione di notizia di reato del 25.2.2011, si ricava che l'incidente si è verificato il 21.2.2011 alle 00.13 nella località (FE), sulla SS.309 Romea, all'altezza del km.37+054; che si trattava di strada rettilinea ad unica carreggiata con due corsie -una per senso di marcia, ciascuna di eguale ampiezza (3.80 mt.)-, in buono stato di manutenzione con banchina ai lati larga 1,20 mt. delimitata da strisce bianche laterali e da una striscia discontinua di mezzera; che in prossimità del luogo del sinistro esisteva un'unica illuminazione, di pertinenza dell'impianto di carburante AGIP posto su un lato della strada, non sufficiente; che l'area di servizio aveva due ampi varchi d'accesso ed uscita; che sul lato opposto della strada, ove si era fermato il pullmino da cui erano scesi i due uomini investiti, oltre la banchina asfaltata, si trova una piazzola ampia 300 mt.; che la strada era sottoposta al limite di massima velocità di 90 Km./ora; che il fondo stradale era bagnato a causa della pioggia in atto al momento del sinistro; che sul percorso stradale sopra descritto transitava il sig.

a bordo della Mercedes classe A di sua proprietà e assicurata con la convenuta Compagnia assicuratrice, che procedeva in direzione Venezia-Ravenna (lato della stazione di servizio); che l'auto aveva investito due pedoni in attraversamento della carreggiata (da sinistra verso destra), in assenza di strisce di attraversamento pedonale; che verosimilmente il punto d'urto tra l'auto e i due pedoni in attraversamento era da collocare sulla corsia di marcia Venezia-Ravenna, in prossimità del centro della corsia in direzione Ravenna, circa 16 mt.prima della



posizione statica assunta dalla Mercedes, ove a mt.1.10 dalla striscia di margine destra si trovava un cappello con visiera attribuibile a uno dei due uomini; che tale collocazione del punto d'urto poteva desumersi anche dal filmato della telecamera a circuito chiuso della stazione di servizio.

Dal verbale di sommarie informazioni assunte il 24.3.2011 dalla Polizia di Stato presso (l'altro pedone investito e rimasto ferito nel medesimo incidente), dal verbale dell'Ospedale di Ferrara di accertamento collegiale della morte del , dalla comunicazione di notizia di reato da parte della Polizia di Stato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, dalla relazione di consulenza medico-legale effettuata dal dr. il giorno del decesso del , dalla relazione infortunistica del consulente tecnico del P.M. ing. , risulta che l'auto procedeva ad una andatura originaria di 70km/h, rispetto ad un limite di velocità di 90 km/h.; che attraverso una repentina frenata di emergenza a fondo il conducente dell'auto aveva ridotto la velocità d'impatto a 65 km/h, senza riuscire tuttavia ad impedire l'investimento con i due pedoni intenti ad attraversare la strada da sinistra verso destra; che, a seguito dell'impatto, il sig. veniva sbalzato al centro della corsia di marcia Venezia-Ravenna in posizione trasversale rispetto alla corsia, mentre il sig. veniva sbalzato sul margine destro della carreggiata all'interno del varco di pertinenza della stazione di servizio, in posizione trasversale rispetto alla carreggiata e con il capo rivolto alla SS. 309 E; che il sig. era sceso dall'automezzo -pullmino diretto in Romania- parcheggiato in sosta presso la piazzola -posta sul lato opposto della strada- antistante la stazione Agip -dunque nel senso di marcia opposto rispetto a quello di percorrenza del - assieme al connazionale -ivi trasportato- per recarsi sul lato opposto della strada, ove erano presenti, oltre alla stazione di benzina, un bar e un tabacchi; che (stando alle dichiarazioni del)sul piccolo pullman vi erano otto persone, incluso il conducente, che stavano ritornando in Romania.

Stando alle difese del , i due uomini erano scesi dal veicolo ed avevano attraversato la strada per "urgente necessità di usufruire dei servizi igienici" di pertinenza degli esercizi situati nell'Area di servizio.

Dalla consulenza infortunistica disposta dal PM emerge che i due pedoni vestivano abiti stagionali di colore scuro ed avevano un tasso alcolemico rispettivamente di dell'1,27 m/l (127 mg/dl) per e di 2,81 per l'altro all'esito dell'alcoltest. Dalla consulenza tecnica medico-legale il valore di etanolemia di 127 mg/dl, qual'era quello risultante dal prelievo effettuato sul presso il Pronto Soccorso poco dopo le ore 2, corrisponde mediamente ad un evidente stato di



ubriachezza con incoordinazione motoria (atassia ed agrafia) da correlare ad una assunzione di elevata quantità di alcool etilico in un tempo relativamente breve di poco antecedente l'esecuzione degli esami, e riconducibile ad un tasso superiore al momento dell'incidente stanti tempi di metabolizzazione. Sulla base dei suddetti dati di fatto accertati, è coerente la conclusione del C.T.U. del P.M. secondo cui l'investimento si è verificato in oggettive condizioni di estrema difficoltà nell'avvistamento dei pedoni, stante l'assenza di preavvisi, l'oscurità notturna non adeguatamente rischiarata da pubblica illuminazione, la posizione di cono d'ombra rispetto alla luce emessa dall'impianto privato della stazione di servizio, la pioggia in atto, il colore scuro degli abiti indossati. Il tutto, senza che i pedoni, anche a motivo dello stato di ubriachezza in cui versavano, prestassero nell'attraversamento l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo, sottostimando il rischio dell'attraversamento e non dando la dovuta precedenza all'autovettura che procedeva al di sotto del limite di velocità.

Dalla dinamica dei fatti come sopra ricostruita sulla base della documentazione in atti, si può desumere l'assoluta imprevedibilità e anomalia della condotta di

, caratterizzata dall'improvviso ed imprudente attraversamento, in stato di alterazione anche motoria dovuta all'assunzione di un consistente quantitativo di alcool etilico tale da alterarne lo status psico-fisico, di una strada statale al di fuori di un centro abitato e non illuminata, in piena notte, sotto la pioggia e su asfalto bagnato, con abiti scuri e senza alcun accorgimento luminoso o catarifrangente -che invece avrebbe avuto l'obbligo di indossare-. Per contro, il conducente della Mercedes ha tenuto un comportamento corretto e attento, viaggiando su strada statale ad una velocità (70 km/h), di ben 20 km/h inferiore a quella consentita (90 km/h), adeguata quindi anche allo stato dei luoghi caratterizzato da oscurità e pioggia, e frenando prontamente all'improvviso apparire nel suo raggio visivo dei due pedoni così da ridurre ulteriormente la velocità (65 km/h) nel tentativo di evitarne l'investimento, non trovandosi nelle condizioni oggettive per poterli avvistare prima stante il cono d'ombra esistente nel punto di attraversamento e la mancanza di segni di visibilità addosso ai pedoni ubriachi.

Si deve inoltre, come ha fatto il primo Giudice, ritenere raggiunta la prova liberatoria del conducente dell'auto investitrice in quanto questi, viaggiando ad una velocità di 70 km/h, inferiore al limite consentito di 90 km/h, date le condizioni di visibilità limitata dovute all'assenza di pubblica illuminazione -in un'area in cui risultavano presenti solamente lampioni privati di pertinenza del distributore di carburante Agip, orientati verso il rispettivo



piazzale e la cui efficacia rispetto alla carreggiata risultava inevitabilmente marginale ed anzi creava un improvviso cono d'ombra- aggravate la notte in cui è avvenuto l'incidente dalla pioggia in atto, ha fatto di tutto per evitare l'impatto con i due pedoni -i quali vestivano inoltre abiti scuri senza alcuna evidenza luminosa o catarifrangente, ed erano in stato di ubriachezza tale da capitare davanti all'auto in marcia con probabili movimenti inconsulti dovuti alla incoordinazione motoria- attraverso una frenatura di emergenza a fondo che ha ridotto la velocità d'impatto (65 km/h) senza riuscire ad impedire l'investimento.

Anche questo motivo risulta quindi infondato e deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.

Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante -in qualità di procuratore speciale di , sorella del deceduto - alla rifusione in favore dell'appellata delle spese relative al presente grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore indeterminabile della controversia (come ditale dichiarato dal difensore dell' nell'atto d'appello) e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le tre fasi, esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da -in qualità di procuratore speciale di , sorella del deceduto

avverso la sentenza del Tribunale di Milano ex art.281 sexies n.9172/2017 pubbl. il 12.9.2017, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione delle parti, così provvede;

rigetta l'appello;

condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi Euro 6.615,00, di cui Euro 1.960,00 per la fase di studio, Euro 1.350,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.305,00 per la fase decisionale, oltre il 15 % rimborso spese forfettarie ex art.2 c.2 DM n.55/2014, ed oltre I.V.A. e C.P.A., secondo legge;



dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.5.2019

Il Presidente estensore dott.Irene Formaggia

